

LETTERE D'INTENTO

In base alle modifiche apportate all'art. 1 del DL 746/83 dal **periodo imposta 2020**:

- Il soggetto esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- è abolito l'obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento emesse e ricevute nonché quello della relativa conservazione ex art 39 del dpr 633/72;
- il **fornitore** di un soggetto esportatore abituale deve **indicare** nelle **fatture** emesse gli **estremi del protocollo** di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quelli della stessa;
- la lettera d'intento può riguardare anche più operazioni in Dogana, fino a concorrenza di un determinato importo;
- sono aboliti i registri ove annotare le dichiarazioni d'intento emesse e ricevute;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute.

Non si esclude che il fornitore stesso possa comunque richiedere la consegna della dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia Entrate.

Quindi la **novità di maggior interesse, a livello operativo**, consiste nell'indicazione in fattura, da parte del fornitore dell'esportatore abituale, degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento. Tale obbligo si aggiunge a quello di indicare, nelle fatture emesse, la dicitura "operazione non imponibile" (corrispondente al codice N3 per le fatture elettroniche), cui accompagnare gli estremi della norma di riferimento (art. 8 comma 1 lett. C) del DPR 633/72).

Si segnala inoltre che dal periodo d'imposta 2020 sono innalzate le sanzioni in capo ai fornitori di esportatori abituali che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. La sanzione corrisponde a una somma dal 100 al 200% dell'IVA dovuta, fermo l'obbligo di pagamento dell'imposta medesima.